

Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2022 a sostegno di guide turistiche e accompagnatori turistici, titolari di partita IVA ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il D.M. n. 5735 del 28 aprile 2022, recante modifiche al decreto Ministro del Turismo del 15 luglio 2021, n. 1206, recante "Individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021";

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio";



- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";
- VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2), che ha modificato l'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserendo il comma 3-bis, ai sensi del quale "nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- VISTO il decreto ministeriale n. 440 del 2 ottobre 2020, recante "Disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate a guide turistiche e accompagnatori turistici";
- VISTO il decreto ministeriale Prot. n. SG/243 del 24 agosto 2021, recante disposizioni applicative concernenti le modalità, di ripartizione ed assegnazione delle risorse stanziate per gli anni 2021 e 2020 sul fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 destinate a guide turistiche e accompagnatori turistici;



- VISTO l'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che istituisce un fondo denominato "Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente", destinato al sostegno degli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e nel rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- VISTO l'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che individua le finalità da conseguire con le risorse del Fondo di cui al comma 366;
- VISTO l'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, che destina 2 milioni di euro stanziati al fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA, per l'annualità 2022;
- VISTO il Protocollo d' intesta relativo ai rapporti di collaborazione tra il Ministero del turismo e la Guardia di Finanza siglato in data 18 maggio 2022;
- RITENUTO di procedere, in attuazione del citato articolo 4 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 alla ripartizione delle risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella misura di 2 milioni di euro, destinati a misure di sostegno in favore delle guide turistiche e accompagnatori turistici titolari di partita IVA;
- VISTO altresì l'articolo 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, che stabilisce che con Decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui al comma 366;
- VISTO il decreto del Ministro del turismo di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze recante "Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234" del 9 marzo 2022 (prot. 3462) e, in particolare, l'art. 4, che prevede che la quota delle risorse che residuano dall'atto di programmazione del Fondo unico nazionale per il turismo delle risorse di parte corrente è destinata al perseguimento delle medesime finalità di cui all'art. 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2021, con uno o più decreti di riparto e di assegnazione adottati dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;



DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

Il presente decreto reca le disposizioni applicative per la ripartizione e l'assegnazione della somma di 2 milioni di euro, facente parte delle risorse destinate per l'anno 2022 al sostegno di guide turistiche e accompagnatori turistici, titolari di partita IVA, ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 2

(Beneficiari)

- 1. Sono beneficiari delle risorse di cui al presente decreto le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA che esercitano attività prevalente alla data di pubblicazione del presente decreto, identificata dal codice ATECO 79.90.20. Sono altresì beneficiari delle risorse di cui al presente decreto le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA, con i codici ATECOFIN 2004 63302, ATECOFIN 1993 6330A, ATECOFIN 1993 6330B, quale attività prevalente come rilevabile dal modello AA7/AA9 all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'Art.35 del D.P.R. n.633/72.
- 2. Sono considerati soggetti beneficiari anche le società di qualsiasi natura giuridica, le associazioni, le cooperative e i consorzi titolari di partita IVA relativa a una delle attività identificate dai codici di cui al comma precedente. Per i suddetti soggetti deve essere allegato all'istanza un patentino di abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica o di accompagnatore turistico di un socio.
- 3. I soggetti di cui al comma 1 e 2 devono essere in possesso dei seguenti requisiti, alla data di pubblicazione del presente decreto:
 - a) avere la residenza (o il domicilio fiscale) in Italia;
 - b) essere titolari di partita IVA attiva relativa a una delle attività identificate dai codici di cui all'articolo 1;
 - c) essere in possesso del patentino di abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica o di accompagnatore turistico, da allegare all'istanza;
 - d) essere in regola con gli adempimenti in materia assicurativa, fiscale e contributiva;
 - e) essere in regola con l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo anno di imposta;
 - f) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato o non essere stati destinatari di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di



- applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- g) non aver superato, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, il massimale pertinente previsto in regime *de minimis* dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, a norma degli articoli 5 e 6, nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.

Art. 3

(Determinazione del contributo)

- 1. Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande e all'erogazione dei contributi sono curati dalla Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica, che procede al loro espletamento entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande.
- 2. Le risorse sono ripartite tra i beneficiari di cui all'articolo 2 che non abbiano avuto accesso ai contributi di cui ai decreti n. 440 del 2 ottobre 2020 e n. SG/243 del 24 agosto 2021 per le annualità 2020 e 2021.
- 3. Le risorse sono ripartite in egual misura tra i beneficiari, fermo restando che il contributo spettante a ciascun beneficiario ammesso non può essere superiore a 7.500 (settemilacinquecento/00) euro, nel limite di spesa di cui all'articolo 1 del presente decreto.
- 4. I contributi sono riconosciuti nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
- 5. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
- 6. Il contributo di cui al presente articolo è corrisposto salvo esito positivo dei controlli sui requisiti previsti all'articolo 2 del presente decreto.
- 7. Qualora le istanze presentate dai beneficiari di cui al comma 2 non comportino l'esaurimento delle risorse di cui all'articolo 1, le economie di spesa generate costituiranno oggetto di un successivo decreto attuativo.

Art. 4

(Presentazione delle domande)

1. Entro quindici giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, la Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica pubblica un avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.



- 2. I soggetti interessati presentano domanda di contributo, in modalità telematica, entro quindici giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, secondo le indicazioni contenute nell'avviso medesimo. In fase di presentazione della domanda, i richiedenti autocertificano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente.
- 3. Il beneficiario che sia contestualmente guida turistica e accompagnatore turistico può presentare una sola istanza, specificando per quale attività richiede il contributo.

Art. 5

(Procedure di controllo e revoca del contributo)

- 1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore generale della Valorizzazione e della Promozione turistica, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine, l'Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.
- 2. Per i controlli di cui al precedente comma 1 il Ministero del turismo potrà avvalersi del supporto della Guardia di Finanza previa la stipula di appositi accordi interistituzionali, nell'ambito del vigente protocollo d'intesa siglato in data 18 maggio 2022.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

Le risorse di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito
con modificazioni con la legge 28 marzo 2022, n. 25, destinate alle finalità di cui al presente
decreto, sono allocate sul capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero del
Turismo n. 2025, p.g. 1 denominato "FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DI PARTE
CORRENTE" iscritto sul Centro di Responsabilità 2 – Segretariato generale.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma,

IL MINISTRO DEL TURISMO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

